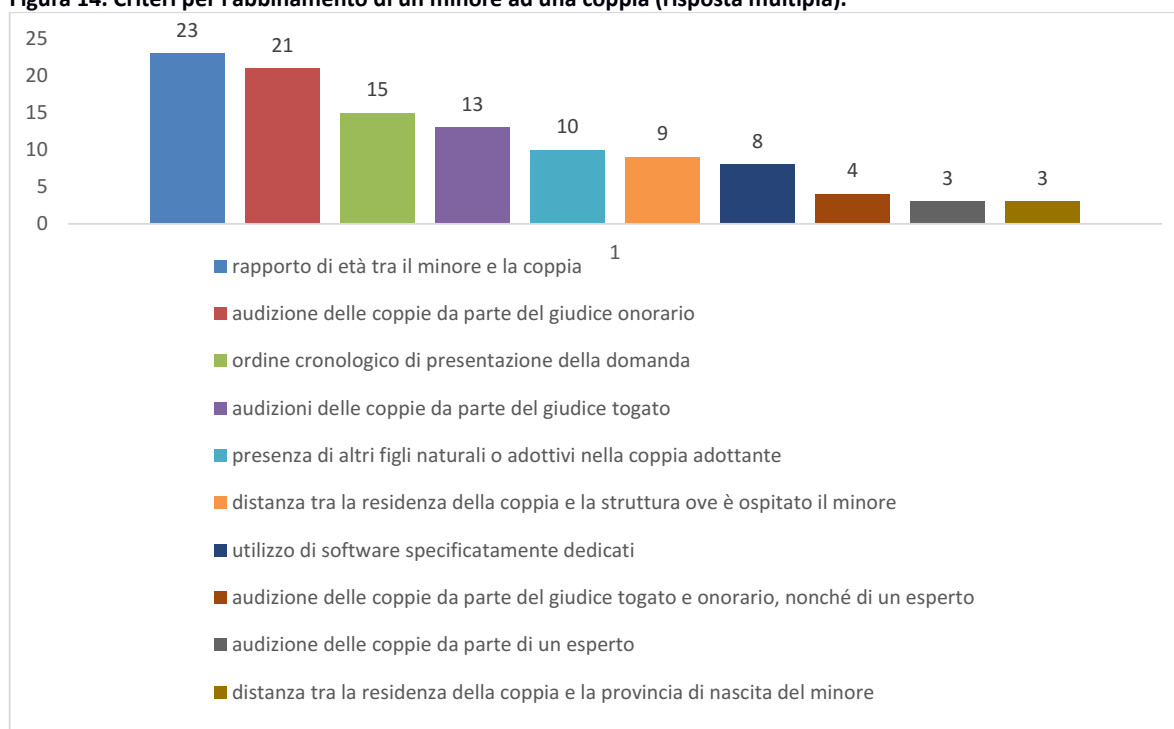


Nel contempo l'ordine cronologico di presentazione delle domande è sistematicamente tenuto in debito conto dal 52% dei Tribunali (15), 10 dei quali, per una percentuale del 34%, considerano anche l'eventuale presenza di altri figli della coppia, ovviamente anche adottivi. Meno frequente è l'applicazione del criterio relativo alla distanza tra la residenza della coppia e la struttura ove è ospitato il minore (31%, 9 Tribunali) o la provincia di nascita del minore (3 Tribunali), come indicato nella figura 14. 8 Tribunali (28%) segnalano altresì l'utilizzo di specifici programmi informatici per apprezzare e raffrontare le caratteristiche delle coppie da abbinare ai minori.

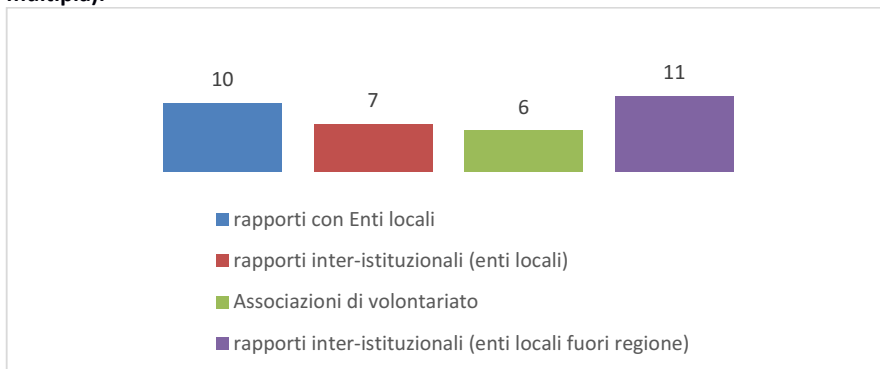
Figura 14. Criteri per l'abbinamento di un minore ad una coppia (risposta multipla).



Accordi con realtà territoriali

Generalmente il numero di coppie che presenta dichiarazione di disponibilità all'adozione è di gran lunga superiore a quello dei minorenni dichiarati adottabili nei singoli Tribunali. Nei casi in cui le coppie disponibili all'adozione vengano ritenute inidonee, per individuare una famiglia adatta nel proprio o in altri distretti i Tribunali si avvalgono di intese raggiunte con le Associazioni del privato sociale (11 Tribunali), con gli Enti locali (10 Tribunali) e con altre istituzioni operative nel distretto (7 Tribunali) o in altre Regioni (6 Tribunali), come si evince dalla figura sottostante.

Figura 15. Soggetti con i quali sono state stipulate intese per l’abbinamento di un minore ad una coppia (risposta multipla).



2.3.6 Affidamento preadottivo a rischio giuridico: presupposti e ostacoli

Non di rado la decisione dichiarativa dell’adottabilità di un minore diviene definitiva dopo anni dall’accertamento giudiziale dello stato di abbandono, sancito in pronunce giudiziali impugnabili dalle parti in grado di Appello e dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Viceversa le dichiarazioni di adottabilità di minorenni non riconosciuti alla nascita divengono irrevocabili in tempi assai più ristretti.

La nozione di “affidamento a rischio giuridico” trae spunto dalla prassi giudiziaria di affidare minorenni dichiarati adottabili con sentenze non passate in giudicato a famiglie potenzialmente idonee ad adottarli.

Rispetto ai casi in cui disporre l’affidamento “a rischio giuridico”, un significativo numero di Tribunali, pari all’83% (24), ha comunicato di aver selezionato criteri e prassi specifici, i quali invece non risultano adottati da 4 Tribunali.

1 Tribunale non ha fornito indicazioni.

Presupposti dell’affidamento a rischio giuridico

I presupposti che giustificano il ricorso all’affidamento a rischio giuridico di un minore sono:

- preminente esigenza di tutelare con immediatezza gli interessi primari esistenziali del minore, assicurandogli un riferimento familiare stabile in luogo dell’accoglienza in una struttura comunitaria, tenuto conto della sua età e scegliendo una coppia affidataria reputata idonea, in chiave prospettica, anche all’eventuale adozione;
- esito sfavorevole della valutazione prognostica sulla recuperabilità del rapporto tra minore e famiglia di origine;
- necessità di scongiurare efficacemente fattori gravemente perturbativi del sereno sviluppo dei minori, specialmente di quelli ospitati in strutture per lunghi periodi per svariate ragioni (permanenza delle carenze genitoriali; gravi malattie croniche e dipendenza irriducibile da sostanze stupefacenti o bevande alcoliche dei componenti delle famiglie di origine; madri straniere irreperibili e, più in generale, assoluta e irreversibile inadeguatezza delle risorse familiari disponibili, certificata da relazioni socio-sanitarie, dagli esiti dell’osservazione degli incontri tra genitori e figli e dalle conclusioni rassegnate nei rapporti peritali acquisiti in giudizio);
- elevata probabilità che la dichiarazione di adottabilità pronunciata con sentenza di primo grado venga confermata in sede di impugnazione. Nei casi più controvertibili si attende invece il decorso dei termini per la proposizione dell’appello, al cui eventuale rigetto si stabilisce comunque l’affidamento a rischio giuridico, anche se sia stato proposto ricorso per cassazione.

Riscontrate le elencate condizioni di applicazione dell'affidamento a rischio giuridico, i Tribunali selezionano le coppie, individuate tra quelle resesi disponibili tanto all'affidamento che all'eventuale adozione, in base ai parametri fissati per l'affidamento preadottivo dall'art.22, c. 4 L 184/1983. Il seguito della procedura si sviluppa secondo il già descritto modello ordinario di abbinamento tra minore e famiglia, la quale viene informata della possibilità di rientro del minore presso il nucleo familiare di origine in caso di riforma in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa dell'adottabilità. In tali ipotesi il giudizio di adeguatezza della coppia ne investe anche le capacità di affrontare la particolare situazione di precarietà affettiva che discende dall'affidamento.

Nell'attesa che la dichiarazione di adottabilità divenga inoppugnabile, a seconda delle circostanze appena esposte, i Tribunali dispongono l'affidamento a rischio giuridico con il provvedimento provvisorio contemplato dall'art. 10 L. 184/1983 o con ordinanza di affidamento preadottivo emanata ai sensi dell'art. 22 L. 184/1983.

Ostacoli nella ricerca di una famiglia per un minore a rischio giuridico

Le difficoltà nella ricerca di una famiglia adottiva per un minore a rischio giuridico non sono incentrate esclusivamente sull'incertezza della futura adozione. L'età preadolescenziale e adolescenziale e i problemi di salute dell'adottando costituiscono gli ostacoli principali affrontati dal 55% dei Tribunali, come si evince dalla figura sottostante. Con il crescere dell'età, infatti, aumentano le probabilità che il minore sia reduce da precedenti affidamenti familiari non andati a buon fine, il cui insuccesso lascia ulteriori tracce profonde di delusione e acuisce il senso di abbandono. Queste condizioni possono indurre i minori, che il Giudice è tenuto a interpellare ex art. 7 L 184/1983, a rifiutare ulteriori tentativi di affidamento familiare o preadottivo, se maggiori di anni quattordici, o a manifestare il proprio dissenso, se infraquattordicenni.

In misura ridotta, ma comunque tutt'altro che trascurabile, i Tribunali indicano ulteriori fattori ostativi all'affidamento a rischio giuridico dei minori, quali: disturbi psichici (48%), ritardi cognitivi o comportamenti ingestibili e disadattivi (38%), conseguenze di gravi traumi psichici, dipendenti per lo più da violenze fisiche e/o morali (28%), persistenza di legami significativi intensi con le famiglie di origine e/o con fratelli/sorelle che non riescono a essere adottati (17%), sperimentazione di precedenti fallimenti adottivi (10%).

Figura 16. Ostacoli nell'affidamento a rischio giuridico (risposta multipla)

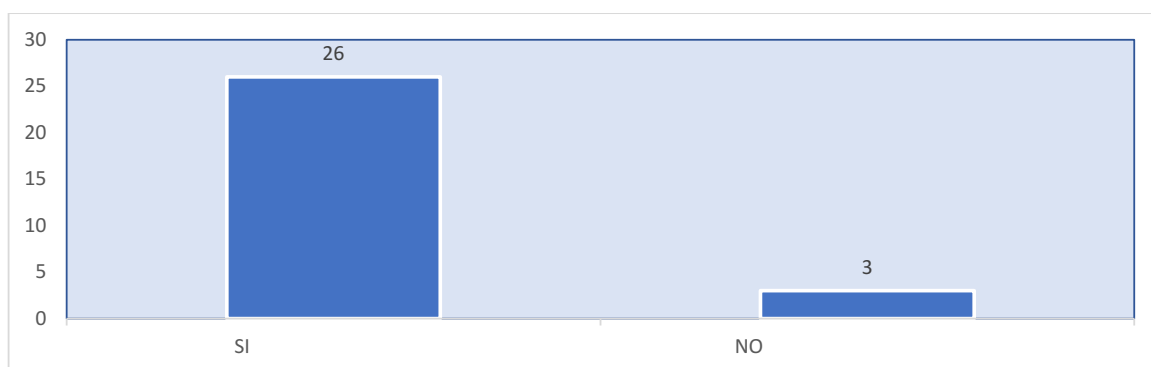


2.3.7 Sentenze di adozione ex art. 25 L 184/1983, come modificata dalla L 149/2001

La L. 149/2001 ha integrato l'art. 25 L. 184/1983 inserendo il co. 1 bis, in virtù del quale il periodo di affidamento familiare prolungato, disposto ex art. 4, c. 5 bis L. 184/1983, è equiparato a quello di affidamento preadottivo di cui all'art. 25, c. 1 L. 184/1983.

Dall'esame delle prassi adottate si rileva che il 90% dei Tribunali (26), nel calcolare la durata dell'anno di affidamento preadottivo, considera a tutti gli effetti, e quindi anche ai fini della pronuncia della sentenza di adozione, l'eventuale periodo trascorso dal minore in affidamento familiare "a rischio giuridico", ovviamente dopo aver appurato, all'esito di specifica istruttoria, che l'adozione si riveli conforme all'interesse del minore e che tutti i soggetti legittimati vi consentano.

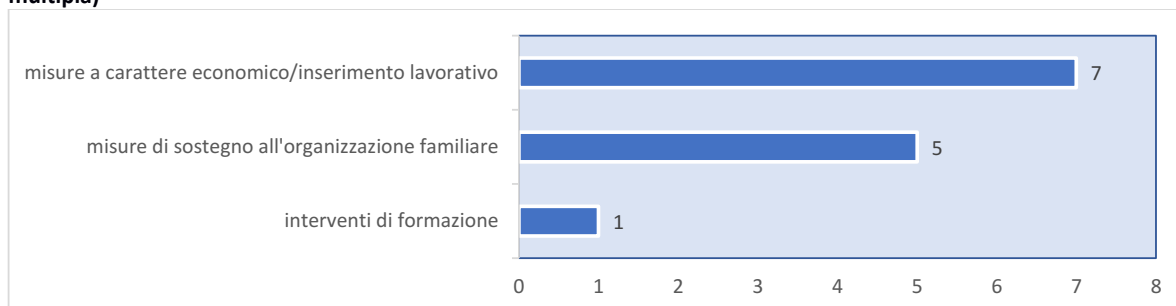
Figura 17. Ai fini dell'adozione, viene calcolato l'eventuale periodo di affidamento a rischio giuridico?



2.3.8 Misure per favorire l'adozione di minorenni di età superiore a 12 anni o che presentano disabilità

Per agevolare l'adozione di minorenni di età superiore a dodici anni o portatori di handicap ex art. 4 L. 104/1992 è prevista la possibilità di concedere sussidi economici a sostegno delle famiglie adottive, secondo quanto stabilito dall'art. 6, c. 8 L. 184/1983, così come modificato dalla L. 149/2001. Nei territori su cui esercitano la competenza i Tribunali per i minorenni di Trieste, Campobasso, Cagliari, Bologna, Ancona, Sassari, Catanzaro, Reggio Calabria e Firenze, risultano avviate iniziative volte a garantire misure di carattere economico, di inserimento lavorativo degli adottanti o di sostegno all'organizzazione familiare, nonché interventi di formazione.

Figura 18. Quali agevolazioni vengono date per favorire l'adozione di minorenni di età superiore ai 12 anni? (risposta multipla)



2.3.9 Continuità affettiva: famiglie affidatarie che presentano domanda di adozione familiare ex lege n.173/2015

La L. 173/2015, nell'aggiungere il comma 5 bis all'art.4 L. 184/1983, ha consacrato il principio della "continuità affettiva", in applicazione del quale se «durante un prolungato periodo di affidamento» il minore è dichiarato adottabile, e se la famiglia affidataria chiede di adottarlo avendo i requisiti richiesti dall'art.6 L. 184/1983, il Tribunale terrà conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia medesima. In ogni caso, dovrà essere tutelata la continuità delle positive relazioni socioaffettive consolidate durante l'affidamento, anche quando il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia adottato da un'altra famiglia.

Dall'inchiesta sulla realizzazione della continuità affettiva è emerso che l'86% dei Tribunali (25) teneva in considerazione privilegiata, già prima dell'entrata in vigore dell'innovazione apportata dalla L. 173/2015, le domande di adozione presentate dagli affidatari del minore, in virtù di una prassi operativa che invece non aveva luogo in 4 Tribunali.

Il co. 5 bis dell'art. 4 L. 184/1983 ha dunque reso obbligatoria la valutazione di un elemento già apprezzato e valorizzato nella prassi precedentemente seguita dalla maggioranza dei Tribunali.

Qualora invece un minore sia stato adottato da una famiglia diversa da quella cui era stato affidato, il 90% dei Tribunali (26) ha confermato che viene sempre assicurato il mantenimento delle relazioni affettive tra gli ex affidatari e il minore, se rispondente all'interesse di quest'ultimo.

2.3.10 Difficoltà nell'affidamento preadottivo: proroghe e interruzioni

Le risposte pervenute rivelano che nell'anno 2019 l'affidamento preadottivo ha avuto esito positivo nel 41% dei Tribunali (17), mentre nel 59% dei Tribunali (12) è stata richiesta la convocazione degli affidatari e del minore ex art. 22 L 184/1983, strumentale allo svolgimento di un'attività di mediazione e chiarificazione indirizzata tanto ai genitori adottanti che al minore.

La convocazione degli affidatari è stata giustificata, in prevalenza, dalle difficoltà di integrazione del minore nella nuova famiglia (52% dei Tribunali), e in misura più ridotta, nel 17% dei Tribunali, dalle richieste formulate in tal senso dai minorenni capaci di discernimento, cui si è fatto fronte, in tutti i distretti ove si è posta la questione, garantendo alle famiglie affidatarie l'assistenza dei Servizi sociali e dei Consultori (41% dei Tribunali), dei Servizi psicologici (41% dei Tribunali) e di mediazione culturale (3% dei Tribunali), come si evince dai prospetti sottostanti.

Figura 19 - Convocazione degli affidatari e del minore - Anno 2019 (risposta multipla)

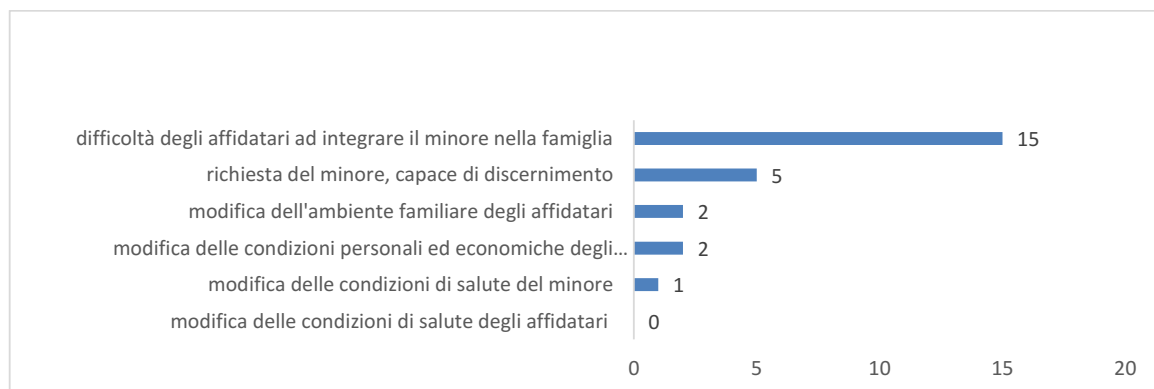
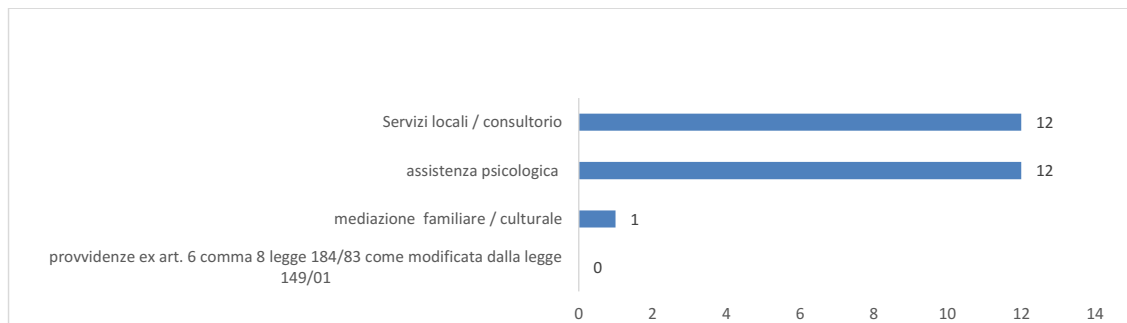
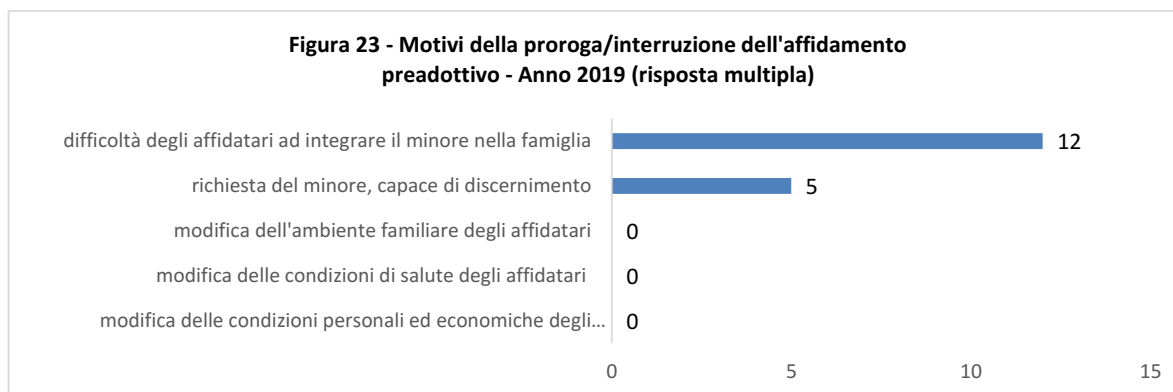
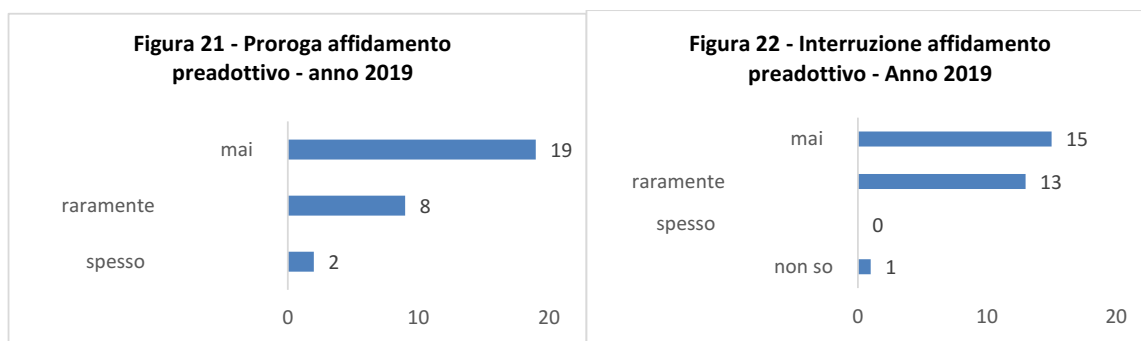


Figura 20 - Interventi di sostegno alla famiglia affidataria - Anno 2019 (risposta multipla)**Proroghe ed interruzioni dell'affidamento preadottivo**

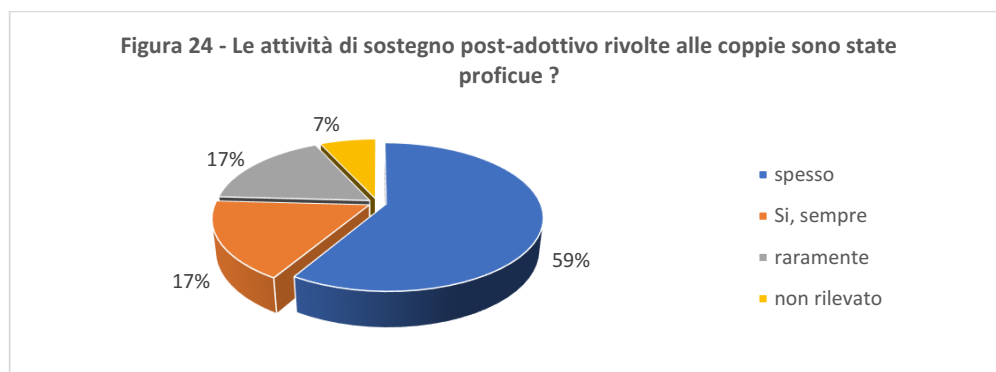
Nei casi problematici è stato definito “raro” il ricorso agli istituti della proroga (28%) e dell’interruzione (45%) dell’affidamento, i quali sono comunque stati applicati su richiesta del minore (17%) o per superarne le difficoltà di integrazione nel nucleo familiare degli adottanti (41%), come raffigurato nei grafici che seguono.

**2.3.11 Sostegno ai genitori adottivi nell'adozione nazionale ed internazionale**

I servizi di supporto alle famiglie adottive sono offerti nel 59% dei distretti (17 Tribunali) nel settore delle adozioni internazionali e nel 55% dei Tribunali (16) per l'adozione nazionale. Le attività di sostegno anche psicologico alla genitorialità vengono garantite, anche attraverso colloqui e visite domiciliari, da Servizi pubblici o del volontariato (Servizi sociali, Consultori, Aziende sanitarie, Dipartimenti di salute mentale o di neuropsichiatria infantile, Associazioni, Gruppi di sostegno o di mutuo aiuto). Nei distretti di Brescia, Roma,

Bolzano e Perugia si è consolidata una rete organizzata pubblica e privata di sostegno, in grado di offrire alle famiglie adottive un supporto individuale e di gruppo efficace sia nella fase preadottiva che in quella post-adottiva.

Il 76% dei Tribunali (22) afferma che le attività di sostegno alle coppie hanno prodotto gli effetti attesi, “spesso” nel 59% dei casi e “sempre” nel 17%, come rappresentato nella tavola sottostante. 5 Tribunali, invece, ritengono inadeguate le attività di sostegno destinate alle coppie. È stato poi precisato che alcuni Enti autorizzati a prestare assistenza per l'adozione internazionale forniscono anche un servizio di supporto iniziale alla genitorialità.



26 Tribunali, per l'amplessima proporzione del 90%, reputano migliorabili i programmi di sostegno alle coppie dopo l'adozione nazionale e internazionale, istituendo tavoli di confronto per la programmazione delle attività, creando nel seno dei Servizi sociosanitari gruppi multidisciplinari o sportelli dedicati - composti da personale specificatamente formato e specializzato nell'orientamento, nella valutazione e nel sostegno/tutoraggio alle famiglie adottive - che possano assolvere ai propri compiti in modo flessibile, stabile e continuativo.

Soltanto 2 Tribunali si sono proclamati non completamente soddisfatti dei programmi di sostegno alle coppie attuati nei loro distretti. 1 Tribunale non ha manifestato opinioni in proposito.

Nel contempo è stata affermata l'esigenza di monitorare le famiglie adottive rendendo obbligatoria la partecipazione delle coppie a percorsi di supporto, soprattutto nei casi di adozione di minorenni adolescenti e preadolescenti, di fratri numerose e di minorenni con bisogni speciali, con l'obiettivo di intercettare tempestivamente eventuali segnali di disagio.

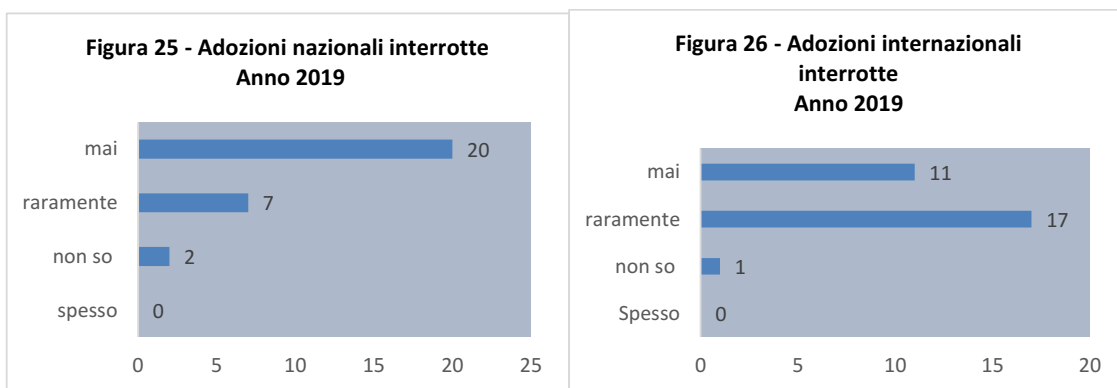
2.3.12 Adozioni interrotte: continuità delle relazioni affettive dopo l'interruzione dell'adozione e riapertura delle procedure per l'adozione

Questo paragrafo tende a individuare le ragioni degli allontanamenti dei minorenni dopo il perfezionamento dell'adozione, nazionale e internazionale, a verificare se in simili casi vengono mantenute le relazioni affettive tra il minore e la famiglia, a conoscere se, per i minorenni allontanati, siano stati avviati nuovi percorsi adottivi e, infine, quali misure possono essere considerate per evitare gli allontanamenti.

Il 69% dei Tribunali (20) comunica che non vi sono state interruzioni dell'adozione nazionale nell'anno 2019. Solo in 7 Tribunali, pari al 24%, si sono verificate circostanze che hanno determinato, dopo il perfezionamento dell'adozione nazionale, l'allontanamento del minore dalla famiglia, propiziato da ragioni riconducibili alla constatata impossibilità di integrazione del minore nel nucleo familiare o alla richiesta del minore stesso capace di discernimento. Sull'argomento in esame 2 Tribunali non hanno rilasciato informazioni.

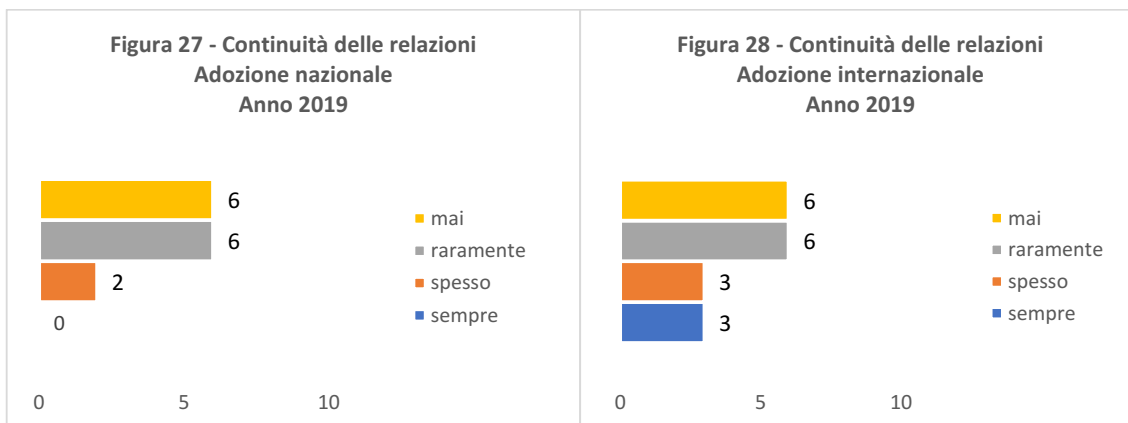
Nell'adozione internazionale il 38% dei Tribunali (11) riferisce di non aver avuto nel 2019 casi di adozioni interrotte, mentre il 59% dei Tribunali (17) ha preso atto, seppur raramente, della necessità di allontanare il minore dalla famiglia adottiva. Le cause principali che hanno determinato il fallimento adottivo sono state indicate, come per l'adozione nazionale, nell'impossibilità di integrazione del minore nel nucleo familiare e nella richiesta del minore stesso, correlate in particolare alla sua età avanzata al momento dell'ingresso nella nuova famiglia, alle conseguenze non assorbite di eventi traumatici pregressi e all'eccessiva rigidità o mancanza di empatia dei genitori adottivi.

Si noti che i registrati fallimenti dei percorsi adottivi, tanto nazionali quanto internazionali, non risultano suscitati da motivi di ordine economico o di salute.



Continuità delle relazioni dopo l'interruzione dell'adozione

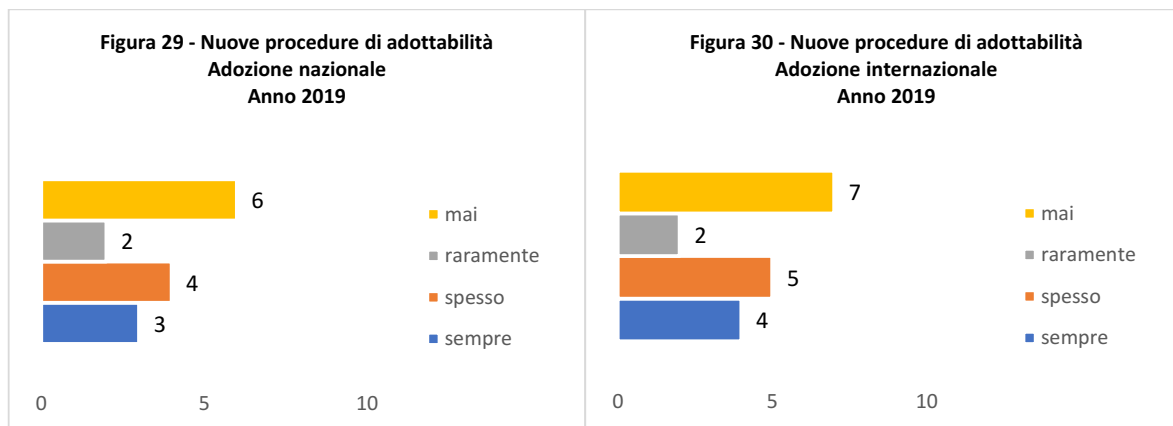
Nei casi, invero sporadici, di interruzione dell'adozione nazionale o internazionale e di conseguente allontanamento del minore dalla nuova famiglia, è risultato raro che il minore abbia continuato a intrattenere rapporti con la famiglia adottiva dalla quale si è distaccato. La continuità delle relazioni affettive si è invece rivelata più frequente nell'adozione internazionale, atteso che il 21% dei Tribunali (6) ha riferito che tali rapporti vengono mantenuti "spesso" o "sempre".



Riapertura della procedura adottiva dopo un'interruzione

Sia nell'adozione nazionale che in quella internazionale sono state attivate nuove procedure di adottabilità per quei minorenni la cui adozione si è interrotta. Per quanto concerne la ricorrenza della rinnovazione delle procedure di adozione, "sempre" e "spesso" vengono indicati rispettivamente da 3 e 4 Tribunali nell'ambito

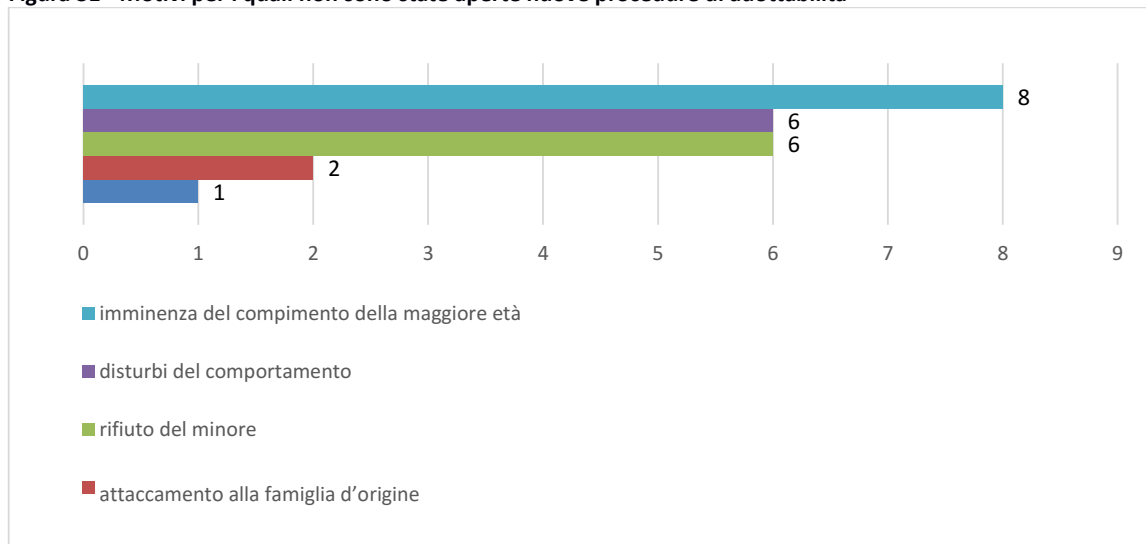
dell'adozione nazionale e da 4 e 5 Tribunali in quella internazionale. Viceversa non sono state promosse ulteriori procedure di adottabilità in 6 Tribunali in riferimento all'adozione nazionale, e in 7 Tribunali per l'adozione internazionale, come si evince dai dati riportati nelle figure seguenti.



Motivi per i quali non sono state aperte nuove procedure di adottabilità

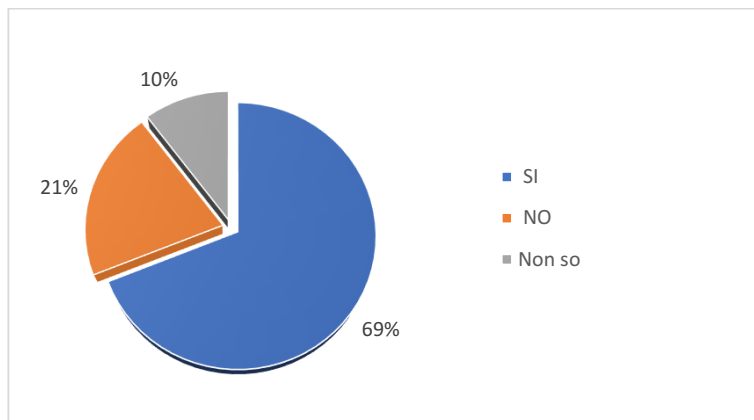
Non sono state attivate nuove procedure di adottabilità per ragazzi prossimi al compimento della maggiore età (28% dei Tribunali), a causa del rifiuto opposto dal minore (21% dei Tribunali), oppure dopo aver valutato i disturbi comportamentali dell'adottando (21% dei Tribunali) e il suo attaccamento alla famiglia d'origine, come rappresentato nella figura sottostante.

Figura 31 - Motivi per i quali non sono state aperte nuove procedure di adottabilità



2.3.13 Proposte legislative per ridurre il rischio dell'interruzione dell'adozione

Un nutrito gruppo di Tribunali, per una quota del 69% delle risposte fornite (20), ritiene necessarie modifiche ordinamentali rivolte a ridurre il rischio di interruzione dell'adozione.

Figura 32 - Un intervento o una modifica legislativa potrebbero ridurre il rischio di interruzione dell'adozione?

I Presidenti dei Tribunali asseriscono che per garantire l'efficacia del percorso adottivo dovrebbero essere resi obbligatori non soltanto i sostegni post-adottivi, destinati soprattutto ai minorenni adottati in età adolescenziale (52% dei Tribunali), ma anche, all'occorrenza, i percorsi terapeutici post-traumatici di recupero (41% Tribunali). Sul punto è stato messo in risalto che il sostegno post-adottivo ai minorenni dovrebbe rappresentare la regola e non l'eccezione.

Tra le modifiche normative auspiccate per prevenire le interruzioni delle adozioni, astrattamente disponibili anche a livello normativo regionale, figurano l'introduzione di misure combinate di sostegno all'organizzazione familiare (41% dei Tribunali), la partecipazione a gruppi di mutuo-aiuto (38% dei Tribunali) e l'esecuzione di interventi di formazione (34% dei Tribunali).

Figura 33 - Proposte per ridurre il rischio di interruzione dell'adozione (risposta multipla)

2.3.14 Consultazione della Banca dati adozioni (BDA) ai fini dell'abbinamento di un minore ad una famiglia

L'art. 40 L. 149/2001 ha istituito, presso il Ministero della Giustizia, una banca dati (di seguito BDA) dei minorenni dichiarati adottabili e dei coniugi, o persone singole, aspiranti all'adozione nazionale e

internazionale, accessibile da tutti i Tribunali per i minorenni attraverso una rete di collegamento, la quale è destinata a raccogliere e ottimizzare ogni informazione utile a garantire il miglior esito del procedimento adottivo.

Il funzionamento della BDA è regolamentato dai Decreti del Ministero della Giustizia del 24 febbraio 2004, del 14 luglio 2004 e del 15 febbraio 2013.

Prima di dare conto degli esiti della rilevazione effettuata sull'argomento in analisi, occorre fare presente che la piena efficienza della BDA è stata condizionata dal completamento dei processi di informatizzazione dei Tribunali per i minorenni, i quali consentono il caricamento automatico dei dati e la loro elaborazione ai fini previsti dalla L. 149/2001. La Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ha ultimato, nell'ottobre 2016, le operazioni di diffusione a tutte le sedi dei Tribunali per i minorenni del sistema informatico SIGMA.

A seguito dell'intesa raggiunta il 29 gennaio 2019 tra le articolazioni Dipartimentali del Ministero della Giustizia corresponsabili del funzionamento della BDA (Ufficio di Gabinetto del Ministro, Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati e la Direzione generale di Statistica), sono state avviate le operazioni di revisione dei parametri di censimento degli elementi procedurali acquisiti dalla BDA al fine di migliorarne la funzionalità.

Per consentire la verifica, in sede di consultazione centralizzata, del numero effettivo di "minorenni adottabili", corredato dall'indicazione degli eventuali "bisogni speciali", e di "coppie o persone singole aspiranti all'adozione", è stato concordato di uniformare, su scala nazionale, i codici differenziati già applicati dai singoli Tribunali nella catalogazione dei provvedimenti rilevanti, affinché i dati significativi di riferimento possano confluire nella BDA secondo un metodo innovativo di estrazione ordinato per "soggetti" e non più per tipologia di provvedimento.

Restano quindi da portare a compimento i complessi interventi, curati dalla Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, di adeguamento del software della BDA al flusso dei dati archiviati nei registri informatici dei Tribunali.

Il 72% dei Tribunali (21) chiamati a esprimere un parere ha ravvisato l'utilità della BDA nella ricerca di famiglie idonee all'adozione nazionale di minori, mentre il 14% dei Tribunali (4) non ne ha reputato proficua la consultazione.

4 Tribunali non hanno manifestato alcuna opinione.

2.3.15 Proposte per migliorare l'utilizzo della Banca dati adozioni

In proposito i Tribunali hanno confermato quanto già esposto nelle precedenti versioni della Relazione al Parlamento circa l'opportunità di riportare in BDA alcune peculiari capacità soggettive delle coppie adottanti (empatia, resilienza, gestione della frustrazione e simili) e di indicare il tempo che queste possono dedicare all'accudimento e all'inserimento degli adottandi.

Un ulteriore elemento che la BDA dovrebbe contenere, secondo il parere dei Tribunali, si riferisce alla specifica disponibilità delle coppie ad adottare un minore portatore di "bisogni speciali", allo scopo di incrementare e migliorare gli abbinamenti proprio per i minorenni di più difficile adozione. Per "bisogni speciali" si intendono una serie di caratteristiche degli adottandi correlate all'età, alla presenza di disturbi del comportamento o disabilità, alla provenienza da nuclei familiari composti da più fratelli/sorelle, all'aver patito traumi o violenze o precedenti fallimenti adottivi, alla persistenza di forti legami con la famiglia d'origine.

Infine, quale presupposto indispensabile per assicurare una buona gestione della BDA e la corretta acquisizione dei dati, i Tribunali hanno invocato la disponibilità di strumenti informatici e personale specializzato.

Particolare rilievo assumono poi altre proposte formulate dai Tribunali, delle quali si dà conto.

Il Tribunale di Potenza ha ipotizzato di limitare le informazioni inserite in BDA alle coppie che offrono la loro disponibilità all'adozione di minorenni con caratteristiche particolari, ovvero portatori di bisogni speciali, provenienti da nuclei familiari composti da più fratelli o sorelle, affetti da disturbi del comportamento o disabilità, vittime di traumi o violenze, reduci da precedenti fallimenti adottivi, prossimi al compimento della maggiore età o ancora fortemente legati alla famiglia d'origine.

Viceversa i Tribunali di Milano, Firenze, Catanzaro e L'Aquila hanno suggerito di censire in BDA esclusivamente i minorenni con bisogni speciali per i quali l'abbinamento si presenti particolarmente difficoltoso.

Il Tribunale de L'Aquila ha poi prospettato i vantaggi derivanti da uno scambio periodico tra gli Uffici giudiziari minorili delle informazioni sulle coppie disponibili all'adozione che i Giudici onorari hanno il compito di contattare per l'eventuale abbinamento.

Infine alcuni Tribunali hanno auspicato la condivisione con gli Enti locali della BDA per renderne accessibili i dati, per esempio, agli operatori dei Servizi sociosanitari.

2.3.16 Adozione in casi particolari: da parte di persone singole e del coniuge del genitore biologico nelle unioni eterosessuali e omosessuali

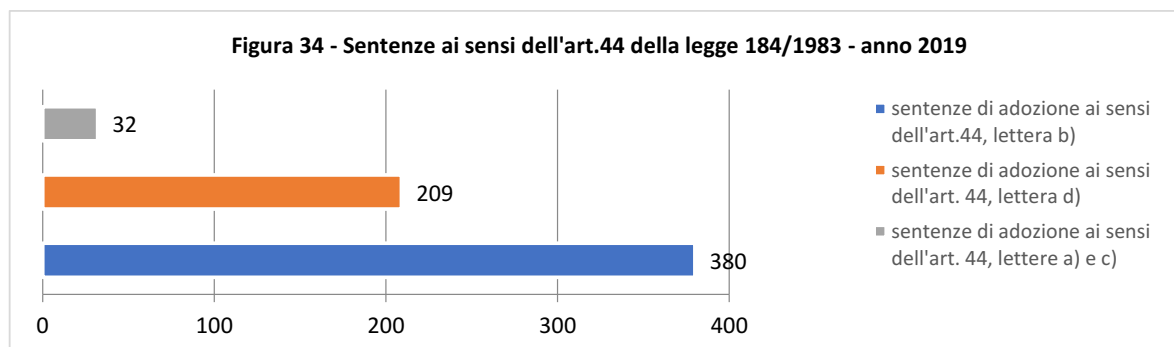
Questo paragrafo tratta delle domande di adozione proposte, ex art.44, c.1 L 184/1983, da parenti, persone singole, coniugi o conviventi – in virtù di unioni eterosessuali e omosessuali – del genitore biologico degli adottandi, oppure relative a minorenni per i quali si è constatata l'impossibilità di procedere all'affidamento preadottivo.

Dati statistici sull'adozione in casi particolari

Nell'anno 2019, a fronte di 759 domande presentate, sono state pronunciate 621 sentenze di adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44 L. 184/1983.

Con il numero più consistente di decisioni (380) sono state accolte, in applicazione dell'art. 44, c. 1 lett. b) L. 184/1983, altrettante domande di adozione, su 439 pervenute nello stesso periodo di riferimento, proposte dal coniuge del genitore dei minori.

209 sentenze hanno invece disposto l'adozione di minorenni per i quali, nell'ambito di 287 procedimenti, era stata constatata l'impossibilità di addivenire all'affidamento preadottivo ex art. 44, c.1 lett. d) L. 184/1983.



Fonte: Elaborazione Ufficio I del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità su dati del Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi organizzativa del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del 26 ottobre 2020

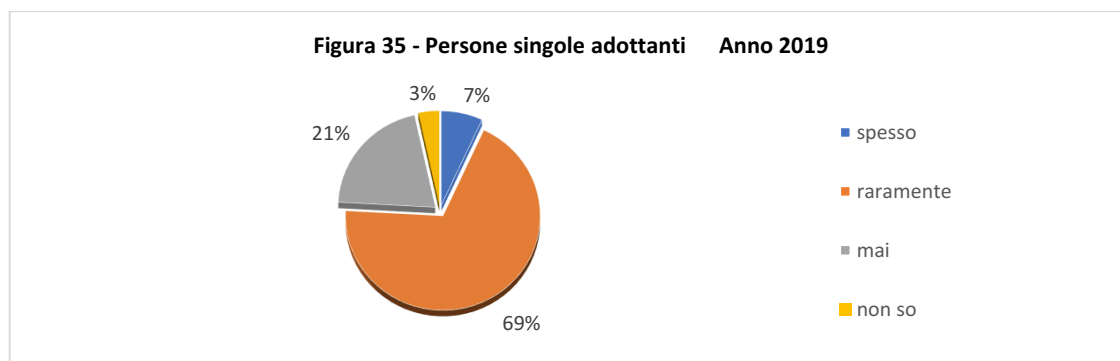
* Il dato del Tribunale per i minorenni di Sassari è mancante per tutto l'anno 2019.

Adozione in casi particolari da parte di persone singole

Nell'anno 2019 la mole di pronunce di adozione a favore di persone singole emesse ex art. 44, c.1 lett. d) L 184/1983 è stata piuttosto esigua.

Infatti il 69% dei Tribunali (20) ha definito "raro" il ricorso all'istituto in questione, mentre il 21% dei Tribunali (6) ha comunicato di non averne mai fatto applicazione. Per contro, solo il 7% dei Tribunali (2) ha asserito di avere ricevuto "spesso" tali domande.

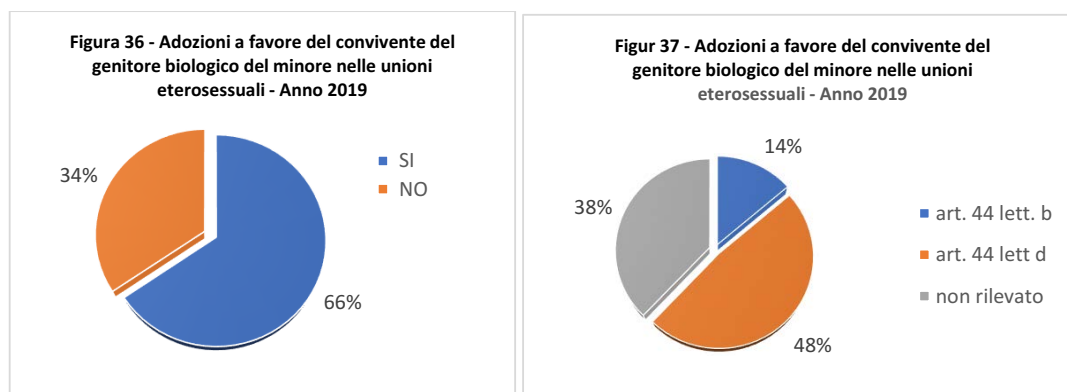
1 dei Tribunali interpellati non ha risposto al quesito.



Adozione in casi particolari nelle unioni eterosessuali

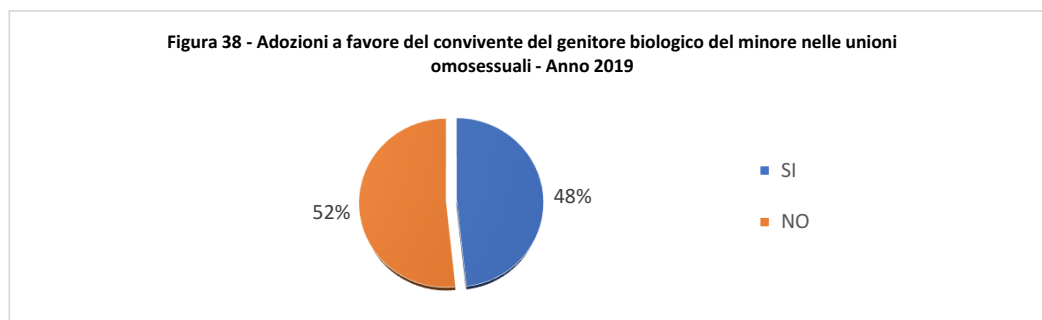
Il 66% dei Tribunali (19) ha reso noto di avere pronunciato nell'anno 2019 sentenze di adozione in casi particolari a favore della persona convivente del genitore biologico del minore in virtù di unione eterosessuale, utilizzando in massima parte la norma, prevista dall'art.44, c.1 lett. d) L 184/1983, che disciplina le ipotesi di impossibilità di procedere all'affidamento preadottivo (48% dei Tribunali). Dinanzi al 14% dei Tribunali (4) tali domande sono state invece presentate, ai sensi dell'art. 44, c. 1 lett. b) L. 184/1983, dal coniuge del genitore del minore adottato.

11 Tribunali non hanno offerto il dato in analisi, come illustrato nelle figure sottostanti.



Adozioni in casi particolari nelle unioni omosessuali

Nei casi di unioni omosessuali, il 48% dei Tribunali (14) ha emesso nel 2019 sentenze di adozione in casi particolari sempre e soltanto a favore del convivente del genitore biologico del minore, ex art. 44, c.1 lett. d) L 184/1983.

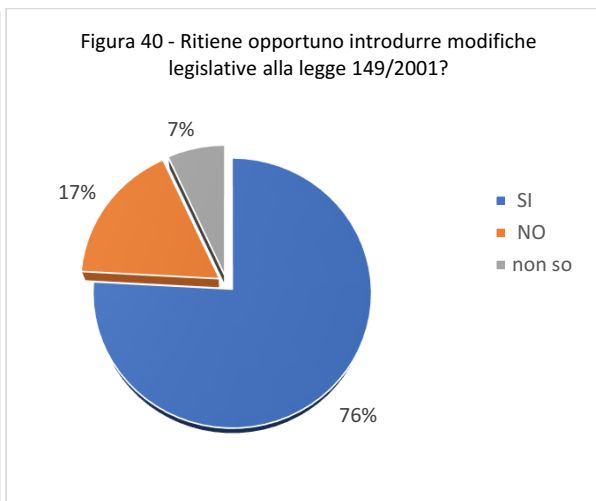
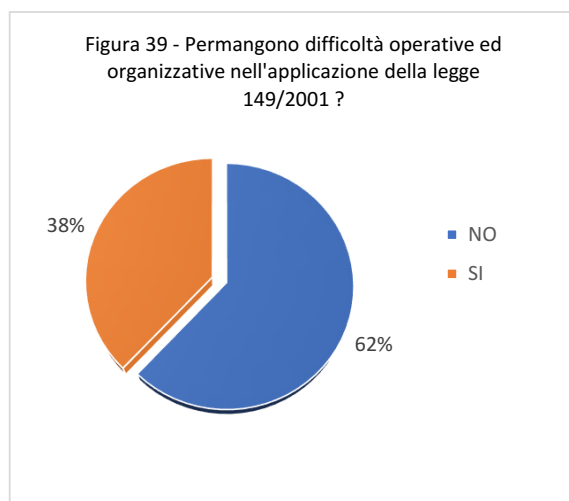


2.3.17 Temi sui quali orientare riforme legislative e modifiche organizzative

Il 62% dei Tribunali (18) esclude di avere affrontato le difficoltà nell'applicazione delle norme processuali introdotte dalla L 149/2001 che i restanti 11 Tribunali hanno invece comunicato di ravvisare.

Si rileva che il 76% dei Tribunali (22) reputa necessario apportare riforme alla L 184/1983, nel testo modificato e integrato dalla L 149/2001, mentre il 17% dei Tribunali (5) è di parere opposto.

2 Tribunali non si sono espressi al riguardo.



Si riportano di seguito, in ordine decrescente rispetto al numero delle indicazioni pervenute, le proposte di adeguamento normativo formulate dai Presidenti dei Tribunali.

Indicazioni rispetto ai quesiti a risposta "chiusa":

1. introduzione dell'adozione mite, con possibilità per il minore di mantenere i rapporti con la famiglia d'origine anche dopo l'adozione, previo consenso dei genitori adottivi (48% dei Tribunali);

2. imposizione al difensore di ufficio di una formazione professionale obbligatoria nel settore specifico del diritto civile minorile (45% dei Tribunali);
3. revisione degli effetti giuridici dell'adozione in casi particolari (artt. 44 e ss. L 184/1983), finalizzata a completare il percorso di equiparazione degli status dei figli in virtù del principio cardine della riforma del diritto di famiglia introdotta dalla L 219/2012 (41% dei Tribunali);
4. partecipazione obbligatoria di minorenni e genitori a percorsi di sostegno post-adoztivo, attualmente condizionata dal consenso dei genitori (41% dei Tribunali);
5. riduzione dei tempi della procedura per l'accertamento dello stato di abbandono e limitazione delle possibilità di impugnazione delle decisioni, da rendersi proponibili soltanto per motivi di gravame vincolati (28% dei Tribunali)
6. ampliamento della legittimazione a promuovere la procedura di adottabilità, attualmente riservata alla Procura (21% dei Tribunali);
7. attribuzione all'affidatario del potere di esprimere il consenso agli interventi chirurgici - urgenti e a rischio - cui il minore deve sottoporsi (21% dei Tribunali).

Nelle risposte "aperte" sono emerse ulteriori proposte, quali:

1. integrare la disciplina della difesa di ufficio per i minorenni, estendendola alla fase di apertura del procedimento e assicurandola anche ai genitori (17% dei Tribunali);
2. raccordare la figura del tutore con quella del curatore speciale, istituendo un albo di tutori e curatori professionalmente formati (17% dei Tribunali);
3. accordare una corsia preferenziale alle cause di adottabilità promosse dinanzi alle Corti d'Appello e alla Corte di Cassazione (3% Tribunali);
4. introdurre una disciplina più articolata dell'affidamento a rischio giuridico e regolamentare di conseguenza lo status del minore in tale condizione – cognome da utilizzare, accesso ai servizi sanitari, censimento in anagrafe – (3% dei Tribunali);
5. prevedere la formazione interdisciplinare permanente dei magistrati, previa valutazione della specifica attitudine a esercitare le funzioni nel settore della giustizia minorile (3% dei Tribunali).

2.4 MINORENNI IN ADOZIONE INTERNAZIONALE

2.4.1 Dati statistici: domande di disponibilità, decreti idoneità, provvedimenti di affidamento preadottivo e adozione

Nell'anno 2019 sono state rivolte ai Tribunali per i minorenni 2.459 domande di idoneità all'adozione internazionale di minorenni stranieri. Nella tavola che segue sono annotati i dati su alcuni tipi di provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni in materia di adozione internazionale: decreti di idoneità e decisioni di affidamento pre-adoztivo, di adozione e di riconoscimento di adozioni pronunciate in Paesi stranieri in favore di coppie residenti all'estero.

Tavola 17 **Provvedimenti in materia di adozione internazionale emessi dai Tribunali per i minorenni * Anno 2019**

	Decreti di idoneità all'adozione di minorenni stranieri (art. 30)	Affidamenti preadottivi di minorenni stranieri	Adozioni di minorenni stranieri	Riconoscimento di adozioni pronunciate da Paesi stranieri per italiani residenti all'estero (art.36 co.4)
Totali	2.000	58	1.027	235

Nella tavola successiva sono annotati gli ulteriori provvedimenti, anch'essi strumentali all'adozione di minorenni stranieri, di ratifica delle sentenze di adozione emesse in altri Paesi, aderenti e non aderenti alla "Convenzione sulla protezione dei minorenni e sulla cooperazione in materia di adozione" fatta a L'Aja il 29 maggio 1993.

L'elenco dei Paesi aderenti alla Convenzione richiamata è consultabile accedendo al sito informatico della Commissione adozioni internazionali (<http://www.commissioneadozioni.it/it/lanormativa/la-convenzione-dell%27aja.aspx>)

Tavola 18. Provvedimenti in materia di adozione internazionale emessi dai Tribunali per i minorenni * Anno 2019

"Ratifica" delle sentenze emesse da altri Paesi aderenti e non aderenti alla "Convenzione sulla protezione dei minorenni e sulla cooperazione in materia di adozione" fatta a L'Aja il 29 maggio 1993						
Decreti che ordinano l'immediata trascrizione	Decreti che riconoscono i provvedimenti			Decreti che pronunciano l'adozione al termine dell'affidamento preadottivo		
Dei provvedimenti di adozione emessi da Paesi aderenti (art. 35 c.2 e 3 e 36 c.1)	di affidamento preadottivo emessi da Paesi aderenti (art.35 c.4 e 36 c.1)	di adozione emessi da Paesi non aderenti (art. 36, c.2 e 3)	di affidamento preadottivo emessi da Paesi non aderenti (art.36 c.2 e 3)	disposto in Paesi non aderenti (art.36 c.2 e 3)	disposto in Paesi aderenti (artt.35 c.4 e 36 c.1)	
Totali	781	45	200	13	42	4

Fonte: Elaborazione Ufficio I del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità su dati del Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi organizzativa del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del 26 ottobre 2020

nr = dato non rilevato

* Il dato del Tribunale per i minorenni di Sassari è mancante per tutto l'anno 2019.

Nell'ambito dell'adozione internazionale, nel 2019 i Tribunali hanno emesso 1.027 provvedimenti di adozione di minorenni stranieri e 235 pronunce di riconoscimento di sentenze di adozione emesse in Paesi stranieri in favore di italiani residenti all'estero, a fronte di 2.000 decreti di idoneità di coppie all'adozione internazionale e di 2.459 domande di idoneità all'adozione internazionale pervenute.

2.4.2 Contenuto dei decreti di idoneità all'adozione internazionale

Secondo la prassi comune al 90% dei Tribunali (26), nei decreti di idoneità all'adozione internazionale vengono indicate alcune caratteristiche dei minorenni virtualmente adottabili, di cui sono annotati età e numero nel 72% dei Tribunali (21). La disponibilità ad accogliere uno o più fratelli è precisata nei decreti resi dal 52% dei Tribunali (15), mentre le condizioni di salute dei minorenni vengono specificate dal 28% dei Tribunali (8).

Si prende atto altresì del profilo della primogenitura, in presenza di altri figli, e della disponibilità ad adottare minorenni reduci da eventuali esperienze traumatiche nel 10% dei Tribunali (3).

Nel caso in cui, dopo l'emissione del decreto di idoneità, la coppia chieda la rimozione di tali indicazioni dettagliate per facilitare l'iter adottivo all'estero, secondo un meccanismo definito nella pratica di "estensione", il 52% dei Tribunali (15) incarica i Servizi sociali di ricostruire e approfondire le motivazioni che hanno indotto la coppia a chiedere una revisione delle caratteristiche degli adottandi. Il 21% dei Tribunali (6)